

Via Cacciatori delle Alpi, 111 B - Vittoria
Tel. +39 0932 988547

Via Belgio, 20 - Gela
Tel. 320 7162900

Piazza dei Prati degli Strozzi, 22 - Roma
Tel. +39 06 64520504

info@studiolegaleidone.it
www.studiolegaleidone.it



CRITERI DI REDAZIONE E LIMITI DIMENSIONALI DEGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, ALLA LUCE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 22/12/2016.

Il nostro punto di vista, a cura di Bruno Palumbo

Il 3 gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167, che fissa i limiti dimensionali massimi da rispettare nella redazione degli atti processuali, ai sensi dell'art 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a., così come previsto dal d.l. n. 168/2016, convertito in legge n. 197/2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato individua, da un lato, i criteri di redazione degli atti processuali, invitando le parti ad evitare la stesura di contenuti sovrabbondanti; dall'altro, fissa i limiti dimensionali massimi che gli atti di parte devono rispettare, prevedendo comunque delle specifiche deroghe, in applicazione del principio di chiarezza e sinteticità sancito dall'art 3 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.

Vengono dunque introdotti dei limiti, fino ad adesso previsti esclusivamente in materia di appalti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2015. n. 40.

I CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI.

L'art. 2 del decreto individua i criteri guida per la redazione degli atti.

In particolare dispone che:

- i motivi in fatto ed in diritto devono essere esposti in parti specificatamente rubricate, seguendo lo schema di ripartizione Fatto/Diritto e riportando i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;

- se non è strettamente necessario, si deve evitare la riproduzione di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio e, in tutti i casi, le parti riprodotte devono essere riportate in corsivo o tra virgolette o comunque evidenziate rispetto al resto dell'atto;

- l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003, ed altre istanze su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi, devono essere riportate in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato, evidenziato nell'indice della produzione documentale.

Il decreto prevede inoltre che gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, devono indicare: - il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono; - le eccezioni di rito e di merito;

- le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; - le richieste di rinvio alla Corte costituzionale.

L'art. 8 del decreto, fissa le specifiche tecniche da seguire per la stesura degli atti:

Formato del foglio "A4";

Carattere da utilizzare "Times New Roman, Courier, Garamond";

Dimensione del carattere "14";

Regole di impaginazione "Interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2 cm".

Viene inoltre negata la possibilità di inserimento di note a piè di pagina.

I LIMITI DIMENSIONALI DEGLI ATTI.

L'art. 4 individua i limiti dimensionali fissati per tutti gli atti processuali, indicando il numero massimo di caratteri con esclusione degli spazi vuoti, delle intestazioni e delle altre indicazioni formali (indicazione delle parti, dei difensori, l'oggetto e l'atto impugnato, le conclusioni etc.).

In relazione al differente rito cui è soggetto il giudizio, sono previsti i seguenti limiti:

- nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, nell'ottemperanza dei suddetti riti e nell'ottemperanza a decisioni rese dal giudice ordinario, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato e nel procedimento elettorale di ex art. 129 c.p.a, il limite è fissato a 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine), con memoria di replica non superiore a 10.000 caratteri (circa 5 pagine). Le domande di misure cautelari proposte successivamente al ricorso e quelle di sospensione della sentenza da parte Consiglio di Stato, ex art. 111 c.p.a, non devono superare i 10.000 caratteri;

- nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune ex art. 119 c.p.a., nel rito appalti, nel rito elettorale ex artt. 130 e ss c.p.a. e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, il limite è fissato a 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine), con memorie di replica non superiore a 20.000 caratteri (circa 10 pagine). In questo caso le domande di misure cautelari proposte successivamente al ricorso e quelle di sospensione della sentenza da parte Consiglio di Stato, ex art. 111 c.p.a, non devono superare i 20.000 caratteri.

Il Presidente del Consiglio di Stato o del TAR o il magistrato delegato possono, con apposito decreto, consentire deroghe a suddetti limiti, in relazione alla specificità e complessità della controversia da esaminare.

L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali è chiesta con istanza motivata dalla parte interessata ed il Presidente o il magistrato delegato si pronunciano con decreto, entro i tre giorni successivi.

In caso di mancanza o di tardività della pronuncia, l'istanza si intende accolta e la parte proponente dovrà notificare alle controparti, unitamente al ricorso, anche un'autodichiarazione recante l'avvenuto decorso del termine di tre giorni. Il decreto è automaticamente inviato all'indirizzo PEC della parte richiedente.

I limiti in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 sono i seguenti:

- 50.000 caratteri nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, nell'ottemperanza dei suddetti riti e nell'ottemperanza a decisioni rese dal giudice ordinario, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato e nel procedimento elettorale di ex art. 129 c.p.a. e 16.000 caratteri per le domande di misure cautelari proposte successivamente al ricorso e quelle di sospensione della sentenza da parte Consiglio di Stato, ex art. 111 c.p.a.;

- 100.000 caratteri - nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune ex art. all'art. 119 c.p.a., nel rito appalti, nel rito elettorale ex artt. 130 e ss c.p.a. e nei giudizi di ottemperanza, e 20.000 caratteri per le domande di misure cautelari proposte successivamente al ricorso e quelle di sospensione della sentenza da parte Consiglio di Stato, ex art. 111 c.p.a..

Vi è infine la possibilità che il decreto in questione autorizzi un numero di caratteri ancora superiore, qualora le circostanze che

DEROGHE AI LIMITI DIMENSIONALI.

giustificano la deroga ai limiti dimensionali siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela, nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

LA DEROGA AI LIMITI DIMENSIONALI.

L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali è chiesta con istanza motivata, da formulare in calce al ricorso.

Il Presidente del Consiglio di Stato o del TAR, o il magistrato delegato si pronunciano con decreto entro i tre giorni successivi; il decreto è automaticamente indirizzato all'indirizzo PEC della parte istante.

In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta.

Il decreto che autorizza il superamento dei limiti, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine, in assenza dell'adozione del decreto, sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.

Una volta accordata l'autorizzazione alla deroga sulla dimensione degli atti, tutti i successivi atti difensivi delle parti seguono, sino al termine del relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.

L'istanza di deroga dimensionale può essere formulata anche da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente però alla memoria di costituzione, e deve essere apposta in calce allo schema di atto processuale.

L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali può intervenire, in presenza di gravi e giustificati motivi, anche successivamente al deposito dell'atto.

Il comma 5 dell'art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a. prevede che il giudice sia tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti indicati, e statuisce che l'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non possa essere motivo di impugnazione.

In sostanza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle questioni a lui sottoposte in quelle parti dell'atto eccedenti i limiti dimensionali fissati dal decreto.

Non è previsto, tuttavia, un meccanismo di segnalazione automatica da parte del sistema informatico della giustizia amministrativa, in relazione al superamento dei limiti dimensionali fissati.

Pertanto, sarà onere della parte interessata sollevare l'eccezione di superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla legge, salvo il rilievo d'ufficio da parte del Giudice Amministrativo.

Intanto, i Tribunali Amministrativi cominciano ad applicare, concretamente, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.

Il TAR Lazio, di recente, ha rigettato una domanda di misure cautelari monocratiche, tra l'altro, in ragione dell'avvenuto "superamento dei limiti dimensionali del ricorso, ai sensi del decreto 22 dicembre 2016 del Presidente del Consiglio di Stato, in assenza di richiesta di apposita autorizzazione" (**TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 27 febbraio 2017, n. 963 Reg.Prov.Cau.**).

Ancora, chiamato ad esprimersi su una istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016, il Presidente del TAR Lazio ha dichiarato "il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione", con la seguente motivazione: "Considerato che: - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 (dal titolo "Disciplina transitoria"), il decreto stesso "si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado...inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale"; - il

detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2017, si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso è iniziato a decorrere dal 2 febbraio 2017; - il provvedimento impugnato è stato notificato il 7 dicembre 2016, così che il termine per la sua impugnazione è iniziato a decorrere prima del 2 febbraio 2017; - conseguentemente, il detto decreto non si applica al ricorso di cui trattasi" (**TAR Lazio Roma, n. 588/2017 Reg.Prov.Cau.**).

Difatti, come previsto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato, "Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale", avvenuta il 03/01/2017.

Dott. Bruno Palumbo